



OGGETTO: FORNITURA A "NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK "BASE" e NOTEBOOK "WORKSTATION" DA DESTINARE AGLI UFFICI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESSE LICENZE SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) - ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONE"

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura a "NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK "BASE" e NOTEBOOK "WORKSTATION" DA DESTINARE AGLI UFFICI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESSE LICENZE SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) - ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONE".

In particolare la locazione ha ad oggetto i seguenti beni:

- **n.62 PC Laptop "base – entry level" e n.1 PC Laptop "Workstation"**.
Tale quantitativo potrà variare, in fase di esecuzione della locazione, in funzione delle esigenze di volta in volta manifestate da FAV.
- **CARATTERISTICHE MINIME HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI:**
Per PC Laptop fascia "Base – Entry Level":
 - CPU : Intel® o AMD® che supporti il set di istruzioni a 64 bit e che abbia una frequenza di funzionamento massima pari o superiore a 2 GHZ
 - RAM : 8 GB minimo
 - Schermo da almeno 15" (Risoluzione minima 1366x768 - consigliata Full HD 1920x1080)
 - Hard Disk: SSD da almeno 240 GB
 - Sistema operativo Windows 10 Professional x64 preinstallato
 - Connettività Wi-Fi 802.11ac o superiore
 - Presenza di un dispositivo TPM (Trusted Platform Module) v1.2 o successivo per il supporto alla crittografia del file system
 - Porte: USB almeno 2; HDMI (+ VGA analogica)
 - Windows 10 Pro 64bit
 - Peso 3 kg. circa
- Per PC Laptop fascia "Alta – Workstation":**
 - CPU : Intel® o AMD® che supporti il set di istruzioni a 64 bit e che abbia una frequenza di funzionamento massima pari o superiore a 2 GHZ
 - RAM : 16 GB minimo
 - Schermo da almeno 15" (Risoluzione minima Full HD 1920x1080)
 - Hard Disk: SSD da almeno 240 GB
 - Sistema operativo Windows 10 Professional x64 preinstallato
 - Connettività Wi-Fi 802.11ac o superiore
 - Presenza di un dispositivo TPM (Trusted Platform Module) v1.2 o successivo per il supporto alla crittografia del file system
 - Porte: USB almeno 2; HDMI (+ VGA analogica)
 - Windows 10 Pro 64bit
 - Scheda grafica dedicata tipo AMD Radeon™ RX 550 o equivalente (fino a 2 GB GDDR5 di memoria video dedicata)
 - Peso 4 kg. circa



Servizi accessori (per tutti i PC):

- Intervento tecnico in caso di guasto entro 1 giorno lavorativo dall'apertura del ticket
- Cancellazione sicura dei dispositivi a fronte del ritiro al termine del noleggio con dichiarazione scritta di avvenuta cancellazione del dispositivo

Art. 2

Durata della locazione operativa

La durata del contratto di locazione operativa è previsto in 48 (Quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del MEPA.

Art. 3

Importo a base di gara e importo contrattuale

L'importo a base d'asta complessivo della fornitura è stabilito in € **63.792,00= (Euro Sessantatremilasettecentonovantadue/00)** oltre Iva di legge, per l'intera durata del rapporto contrattuale di locazione pari a 48 mesi, come risultante dall'applicazione del costo unitario (canone mensile) posto a base di gara pari a:

- € **21,00= (euro Ventuno/00)** per n. 62 Notebook di fascia "base - entry level";
- € **27,00= (euro Ventisette/00)** per n. 1 Notebook di fascia "alta - workstation".

L'appalto è stabilito "a misura", pertanto, l'importo contrattuale potrà variare, tanto in più quanto in meno, secondo il quantitativo effettivo dei beni locati, a cui si applicheranno i singoli prezzi risultanti dall'offerta a prezzi unitari dell'aggiudicatario.

Gli importi indicati, nonché la quantità dei singoli prodotti, sono pertanto vincolanti ai soli fini della formulazione dell'offerta; gli stessi, quindi, non sono impegnativi per FAV, che si riserva di ordinare forniture per quantità ed importi minori o maggiori, nei limiti di legge. L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Il fornitore si obbliga a consegnare i quantitativi richiesti mantenendo invariati i prezzi e le altre condizioni di fornitura.

Art. 4

Rispondenza ai criteri ambientali

I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al DM Ambiente del 13 Dicembre 2013

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6

Consegne

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

La consegna dei beni dovrà avere luogo **al piano di utilizzo**, presso le sedi degli uffici locali indicate di volta in volta negli ordinativi di fornitura. La consegna dei beni dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo. Nei casi di urgenza e su richiesta del RUP,



l'aggiudicatario si impegna a consegnare gli articoli richiesti entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell'ordine. Tutte le consegne dovranno essere precedute da avviso telefonico o a mezzo mail al Responsabile dell'assistenza informatica di FAV sig. FILIPPO RIGONI (mail: assistenza@arenadiverona.it – tel. 045/8051952), almeno nei due giorni precedenti la consegna stessa.

Art. 7

Ordinativi

I prodotti devono essere consegnati solo previo ordine scritto della stazione appaltante, che ne descriverà l'esatta entità.

Art. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 9

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 10

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità, per la natura dei prodotti da fornire, verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, sulla base degli ordinativi di volta in volta effettuati dalla stazione appaltante.

Qualora i quantitativi e le particolari caratteristiche dei beni non consentano la verifica di conformità per la totalità dei beni, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 12

Non conformità dei beni



Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista dei beni richiesti dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 13

Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;



- quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi concernenti i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, sempre che lo stesso, a seguito di contestazione scritta di FAV, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
- quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che lo stesso, a seguito di contestazione scritta di FAV, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare svolgimento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 16

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo della fornitura sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica con emissione a cadenza mensile, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **A4707H7**.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità retributiva, contributiva, fiscale e previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17

Garanzia definitiva e svincolo



L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto e a garanzia di tutti gli obblighi previsti nel medesimo, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, FAV ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, secondo i termini e le condizioni dettate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora FAV abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base della verifica di conformità.

Art. 18

Divieto di revisione dei prezzi delle forniture

In deroga all'art. 1664 c.c., non è prevista alcuna revisione dei prezzi dell'appalto, che rimangono, pertanto, fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto.

Art. 19

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 20

Divieto di cessione del contratto e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Decreto Sblocca-cantieri"); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'autorizzazione al subappalto, da rilasciarsi entro il termine di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 su formale istanza dell'Appaltatore, è, altresì, subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 105 commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e alla verifica in capo al subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto da presente articolo, si rimanda espressamente alla disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

FAV non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 21

Contratto

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Art. 22

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.



Fondazione
ARENA DI VERONA®

Art. 23

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno devolute all'esclusiva competenza del giudice ordinario, eleggendo, sin d'ora quale Foro territorialmente competente quello di Verona.

È, pertanto, espressamente escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 24

Clausole finali

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verona (VR) lì, 29.07.2020

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Il RUP
Ing. Alberto Peretti

Letto, accettato e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....